

## **Regolamento per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita**

*approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 15 marzo 2022*

### **A) Rendite con decorrenza antecedente l'1 aprile 2022 ed erogate dal Fondo**

### **B) Rendite con decorrenza dall'1 aprile 2022 ed erogate dalla compagnia assicurativa.**

### **A) Rendite con decorrenza antecedente l'1 aprile 2022 ed erogate dal Fondo**

Ai sensi dell'art.21 dello Statuto del Fondo

#### **Art. 1 – Modalità di accesso alle prestazioni**

L'iscritto che abbia maturato i requisiti di accesso per le prestazioni stabilite nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare in forma di rendita. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l'iscritto il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

L'iscritto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Al momento della presentazione della domanda, l'iscritto comunica la percentuale della posizione maturata di cui chiede la liquidazione in capitale (massimo 50%).

È fatta salva la facoltà per i cosiddetti "vecchi iscritti" di optare anche per l'intera liquidazione in capitale, relativamente alla quota di competenza della Sezione a Contribuzione.

#### **Art. 2 – Tipologie delle prestazioni**

Il Fondo eroga le seguenti tipologie di rendita vitalizia mensile (12 mensilità):

- a. immediata solo diretta;
- b. immediata reversibile al 60%;
- c. differita solo diretta;
- d. differita reversibile al 60%.

In caso di scelta di rendita reversibile di cui alle lettere b) e d), l'iscritto dovrà indicare un solo superstite, scelto tra il coniuge, il convivente more uxorio, o un figlio.

Le rendite di cui alle lettere a) e b), su richiesta dell'iscritto, possono assumere temporaneamente la forma di rendita certa. In tal caso l'iscritto deve indicare il numero di anni interi, con un minimo di uno ed un massimo di cinque, per i quali in caso di morte del beneficiario diretto la rendita, senza alcun abbattimento, sarà erogata al superstite indicato, o in sua assenza agli eredi di legge.

Nel caso di scelta di rendita di cui alle lettere c. e d., l'iscritto deve indicare il numero di anni interi, con un minimo di uno ed un massimo di cinque, per i quali intende differire la prestazione pensionistica.

### **Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda della prestazione**

L'iscritto compila apposita domanda nella quale, oltre alla percentuale di cui all'art. 1, indica la tipologia di rendita prescelta fra quelle indicate nell'art. 2.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale risultino i dati anagrafici dell'iscritto e dell'eventuale soggetto indicato quale titolare di diritto alla reversibilità (atto di matrimonio per il coniuge, atto notorio per il convivente more uxorio, stato di famiglia per il figlio).

Le scelte operate all'atto del pensionamento sono a titolo definitivo e per nessuna ragione possono essere modificate in corso di erogazione della rendita.

### **Art. 4 – Decorrenza della prestazione**

La prestazione pensionistica in rendita decorre:

- se immediata, dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio in presenza di presentazione della domanda entro novanta giorni dalla data di cessazione; oltre il predetto termine la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa richiesta;
- se differita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del differimento.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del titolare della prestazione diretta. Nel caso di scelta di rendita certa, la prestazione pensionistica continua ad essere erogata nella stessa misura della rendita diretta fino alla scadenza del periodo prescelto; la pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del suddetto periodo.

### **Art. 5 – Pagamento della prestazione**

Le pensioni del Fondo vengono pagate in rate mensili posticipate.

### **Art. 6 – Calcolo della prestazione**

L'importo della prestazione si ottiene moltiplicando l'ammontare della posizione individuale maturata al momento della nascita del diritto, al netto di quanto corrisposto in capitale, per un coefficiente determinato attuarialmente in funzione della scelta di cui all'art. 2 della tipologia della prestazione, dell'età e del sesso del partecipante e dell'eventuale beneficiario di reversibilità indicato, utilizzando le

basi tecniche (tavole di mortalità, tasso tecnico) vigenti, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione modificasse le suddette basi tecniche nel corso del periodo di partecipazione al Fondo, il calcolo avviene con il criterio del "pro-rata", suddividendo l'ammontare della posizione individuale complessiva in tanti sottoimporti, in relazione ai periodi di vigenza delle diverse basi tecniche, ed applicando a ciascuno di essi il relativo coefficiente attuariale.

L'importo complessivo della rendita annuale risulta quindi dalla sommatoria degli importi ottenuti dal prodotto dei sottoimporti per i relativi coefficienti.

#### **Art. 7 – Trattamento di anticipazioni e prestazioni in capitale**

Nella determinazione dei sottoimporti di cui all'articolo precedente, relativi ai periodi di vigenza delle diverse basi tecniche, nel caso di prestazione parzialmente erogata sotto forma di capitale, o qualora nel corso del periodo di partecipazione al Fondo il partecipante avesse usufruito di anticipazioni di cui all'art. 25 dello Statuto, si deve procedere a sottrarre tali somme secondo la metodologia FIFO.

Qualora il partecipante avesse proceduto ad effettuare il reintegro delle anticipazioni ricevute, ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto, le somme versate si considerano ricostitutive anche temporalmente dei contributi anticipati.

#### **Art. 8 – Tasso tecnico effettivo**

Nel caso di calcolo della prestazione pensionistica con il criterio "pro-rata", viene determinato il "tasso tecnico effettivo" definito come quel tasso che, utilizzando le basi tecniche demografiche vigenti al momento del calcolo, consente di ottenere una rendita di importo pari a quella determinata con l'applicazione del "pro-rata".

Nel caso il calcolo sia stato eseguito senza il criterio "pro-rata", il "tasso tecnico effettivo" coincide con il tasso tecnico utilizzato per la costruzione dei coefficienti.

In ogni caso, ogni qualvolta dopo la liquidazione della prestazione pensionistica si modificassero le basi tecniche, si deve procedere al calcolo del "tasso tecnico effettivo", utilizzando le ultime basi tecniche vigenti.

#### **Art. 9 – Rivalutazione della prestazione**

La prestazione pensionistica viene adeguata annualmente sulla base del tasso di rendimento, risultante dal bilancio di esercizio di cui all'art. 52 dello Statuto, scontato del "tasso tecnico effettivo" di cui all'articolo precedente.

#### **Art.10 – Verifiche tecniche ed eventuali interventi di riequilibrio**

Alla data del 31.12.2010 e, successivamente, ad intervalli non superiori al triennio, il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica dell'equilibrio tecnico attraverso la redazione del Bilancio Tecnico di cui all'art. 53 dello Statuto, redatto da un Attuario dallo stesso designato.

Sulla base dei risultati il Consiglio di Amministrazione prende i necessari provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario, anche attraverso il blocco temporaneo delle indicizzazioni.

## **B) Rendite con decorrenza dall' 1 aprile 2022 ed erogate dalla compagnia assicurativa**

Ai sensi dell'art.22 dello Statuto del Fondo

### **Art. 11 - Rendite decorrenti dall'1 aprile 2022**

Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile, a decorrere dall'1 aprile 2022 sono erogate in favore degli iscritti alla Sezione a Contribuzione dalla compagnia assicurativa Generali Italia spa ("di seguito anche "Compagnia") per effetto del contratto (di seguito "Contratto") sottoscritto con il Fondo (allegato).

### **12 - Modalità di accesso alle prestazioni**

Per accedere alle rendite di cui all'art.11 l'iscritto deve aver maturato i requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l'iscritto il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

L'iscritto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Al momento della presentazione della domanda, l'iscritto comunica la percentuale della posizione maturata di cui chiede la liquidazione in capitale (massimo 50%).

È fatta salva la facoltà per i cosiddetti "vecchi iscritti" di optare anche per la l'intera liquidazione in capitale, relativamente alla quota di competenza della Sezione a Contribuzione.

### **Art.13 – Prestazioni assicurate**

Il Contratto, di cui all'art.11 che precede, è una assicurazione collettiva con la quale a fronte del premio unico versato dal Fondo per ciascun assicurato intestatario, corrispondente all'entità della posizione individuale destinata alla rendita, , la Compagnia eroga a ciascun beneficiario una prestazione in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile annualmente sulla base dei rendimenti conseguiti da una gestione separata.

L'Assicurato può richiedere una tra le seguenti tipologie di prestazioni:

- Rendita vitalizia: garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con frazionamento mensile, finché l'assicurato è in vita; l'ultima rata dovuta è quella in scadenza prima del decesso.
- Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate mensili, in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'assicurato

è in vita. Al verificarsi del decesso dell'assicurato nel periodo in cui è garantita la rendita certa, la Compagnia paga ai soggetti indicati dall'assicurato, ovvero, in mancanza di designazione, agli eredi legittimi le rendite residue rispetto al periodo certo prescelto.

- **Rendita reversibile:** l'assicurazione prevede due assicurati (assicurato principale e assicurato reversionario individuato al momento della scelta della presente rendita e non più modificabile) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate mensili, finché l'assicurato principale è in vita;

al verificarsi del decesso dell'assicurato principale la Compagnia continua a pagare in rate posticipate mensili la rendita all'assicurato reversionario, nella misura del 60%, finché è in vita;

l'ultima rata dovuta è, pertanto, quella immediatamente in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato, principale o reversionario, superstite.

- **Rendita con controassicurazione:** garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento mensile, finché l'assicurato è in vita; al verificarsi del decesso dell'assicurato, la Compagnia paga ai soggetti indicati dall'assicurato, ovvero, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi, un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso e
- la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.

- **Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC):** garantisce le seguenti prestazioni:

- rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento mensile, finché l'assicurato è in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un assicurato reversionario (individuato al momento della scelta della presente rendita e non più modificabile): in tal caso, al verificarsi del decesso dell'assicurato principale, la Compagnia continua a pagare la rendita, nella misura del 60%, finché il reversionario è in vita;

cui, in ipotesi di sopravvenuta non autosufficienza del solo assicurato principale, si aggiunge:

- rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate;

tale rendita aggiuntiva LTC non è reversibile e, pertanto, se è stata scelta la rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile, in caso di decesso dell'assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario.

Per la definizione di perdita permanente di autosufficienza e limiti di ingresso in assicurazione, si rimanda al Contratto.

Per tutte le tipologie di rendita, l'importo annuo iniziale si ottiene dividendo il premio versato alla Compagnia per il tasso di conversione in rendita riportato nel Contratto.

#### **Art. 14 - Tassi di conversione in rendita**

I tassi di conversione in rendita specifici per ciascuna tipologia, di cui all'art. 13 ultimo comma, sono calcolati in funzione dell'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita), del sesso e del frazionamento mensile. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita) e al sesso del reversionario.

I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese (allegato I al Contratto).

Tali tassi di conversione, possono essere rivisti dalla Compagnia, alla scadenza del contratto con il Fondo, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

#### **Art. 15 - Pagamento delle rendite**

La Compagnia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Fondo della richiesta di erogazione della rendita e del relativo bonifico; tale termine è elevato a 90 giorni per la prima rata di rendita. Dopo i citati termini la Compagnia è tenuta corrispondere gli interessi legali da calcolarsi sugli importi delle rate maturate.

Il pagamento delle rate di rendita viene effettuato mensilmente in via posticipata per tutte le tipologie di rendita, ad eccezione della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza che viene pagata in via anticipata.

Il pagamento della rendita in caso di vita termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale oppure, in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successivo al decesso dell'assicurato principale, oppure, in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo, se successivo al decesso dell'assicurato principale.

Il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

Ai fini del pagamento della rendita l'assicurato principale deve presentare ad ogni ricorrenza annuale alla Compagnia un'autocertificazione di esistenza in vita, unitamente a quella del reversionario, sottoscritte e accompagnate dalle copie di un documento di identità in corso di validità.

Per tutte tipologie di rendita, ad eccezione della rendita certa per il periodo di 5 o 10 anni, il pagamento è sospeso dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio dell'autocertificazione.

Per i pagamenti per decesso dell'assicurato principale e per perdita di autosufficienza, nonché per rivedibilità dello stato di non autosufficienza si rimanda al Contratto.

#### **Art. 16 – Rivalutazione annuale**

Il Contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata GESAV, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della stessa gestione (allegato II al Contratto)

La Compagnia dichiara al Fondo, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della posizione individuale.

Il rendimento attribuito è pari al rendimento della gestione separata diminuito del valore trattenuto dalla Compagnia, entrambi espressi in punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto.

La rivalutazione attribuita alla rendita può essere negativa: in tal caso viene garantito l'importo annuo iniziale della rendita.

#### **Art. 17 – Decorrenza e durata delle posizioni individuali**

Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento da parte del Fondo del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (assicurato principale e assicurato reversionario individuato al momento della scelta della rendita e non più modificabile).

Nel caso della rendita certa per 5 o 10 anni, la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato, se questo si verifica dopo la conclusione del periodo di pagamento certo; in caso contrario, la durata è fissa e pari rispettivamente a 5 o 10 anni.

Il pagamento della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza termina anche in caso di revisione dello stato di non autosufficienza dell'assicurato principale.

## Art. 18 Costi

### a) *Costi sul premio*<sup>1</sup>

Caricamenti percentuali sul premio	0,50%
------------------------------------	-------

### b) *Costi per l'erogazione della rendita*<sup>1</sup>

Caricamenti sulle rate di rendita attese percentuali	1,25%	per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione
--	-------	--

### c) *Costi sul rendimento della gestione separata*

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione, per quanto compatibili, le previsioni di cui al Contratto.

### ALLEGATI:

Contratto collettivo per l'assicurazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata.

<sup>1</sup> I coefficienti di conversione in rendita allegati al contratto sono già comprensivi dell'applicazione di questi costi

**Contratto collettivo per l'assicurazione di prestazioni  
in forma di rendita vitalizia immediata**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 106755**

Stipulato tra

**Fondo Pensione per il personale del Gruppo Unicredit** (codice fiscale: 80008710107), di seguito definito "Contraente"

e

**GENERALI ITALIA S.p.A.**

**p r e m e s s a**

1. Il Contraente è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza).
2. Generali Italia è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi dell'art. 6, co. 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito "decreto").
3. Generali Italia, in quanto compagnia di assicurazione è sottoposta alla vigilanza prudenziale dell'IVASS.
4. Il Contraente intende stipulare il contratto di cui all'art. 6, comma 3 del decreto.

**CONTRAENTE E ASSICURATI**

Il presente contratto ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua, con rivalutazione annua delle prestazioni, sulla testa degli aderenti al Contraente ("Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del Contraente, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente stesso.

Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione del Set Informativo RENDITE IMMEDIATE ed. 06/21 ;
- dalle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- da eventuali appendici ed allegati;
- dalle disposizioni legislative in materia.

La data di *decorrenza* del presente contratto viene fissata al 01/04/2022.

Mogliano Veneto, 14/03/2022

**CONTRAENTE**

(Timbro e firma)

FONDO PENSIONE  
per il Personale delle Aziende  
del Gruppo UniCredit  
Il Presidente

Il Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'Art. 12 - *Durata* e l'Art. 13 - *Recesso*, delle Condizioni di assicurazione.

**GENERALI ITALIA S.p.A.**



**CONTRAENTE**

(Timbro e firma)

FONDO PENSIONE  
per il Personale delle Aziende  
del Gruppo UniCredit  
Il Presidente



## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Caricamento**

A parziale modifica di quanto previsto al capoverso “Costi sul premio” dell’art. 14 “Costi” delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo Rendite Immediate ed. 06/2021, per l’elaborazione dei tassi di conversione in rendita di cui all’allegato sono applicati i seguenti costi:

- costi gravanti sul premio: 0,50%;
- costi per l’erogazione della rendita: 1,25%

### **Art. 2 – Dichiarazioni**

A modifica di quanto previsto dall’Art. 7 “Dichiarazioni” e dell’Art 8 “Richieste di pagamento a Generali Italia” delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo Rendite Immediate ed. 06/2021, sono a carico dell’assicurato ovvero del reversionario o beneficiario, nei momenti e con le tempistiche già esposte negli stessi Art. 7 e Art. 8 sopra richiamati, le seguenti autocertificazioni e/o dichiarazioni da fornire a Generali Italia:

- autocertificazione di esistenza in vita, emessa non più di 3 mesi prima;
- spostamento di residenza/domicilio;
- dichiarazioni FATCA e CRS;
- documentazione elencata all’Art. 8, per i pagamenti per decesso dell’assicurato principale.

### **Art. 3 - Rivalutazione**

A parziale modifica di quanto previsto al capoverso “Misura annua di rivalutazione” dell’art 4 “Clausola di rivalutazione” delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo Rendite Immediate ed. 06/2021, si stabilisce che la rivalutazione attribuita alla rendita può essere negativa.

Viene garantito l’importo annuo iniziale della rendita, ottenuto dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita.

Si stabilisce inoltre, a parziale modifica di quanto previsto all’4 “Clausola di rivalutazione” delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo Rendite Immediate ed. 06/2021, che il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata GESAV, secondo i criteri indicati nel Regolamento della stessa gestione, disponibile in allegato II al presente contratto, e sul sito web [www.generali.it](http://www.generali.it).

### **Art 4 – Recesso**

A modifica di quanto previsto all’art 13 “Recesso” delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo Rendite Immediate ed. 06/21, si stabilisce che il recesso possa venire esercitato unicamente dal Contraente e, decorsi due anni dalla sottoscrizione del contratto, possa venire esercitato in qualunque momento. E’ comunque richiesto che il Contraente eserciti il recesso con un ulteriore preavviso di 12 mesi.

### **Art 5 – Tetto massimo di premi**

Si stabilisce che il Contraente possa versare, per ogni anno solare di durata della convenzione, un totale di premi pari ad Euro 100 milioni. Eventuali ulteriori premi dovranno essere preventivamente concordati con Generali Italia.

#### **Art 6 – Modifica dei tassi di conversione in rendita**

La Compagnia si impegna a non modificare le condizioni economiche del contratto per tutta la durata della convenzione.

#### **Art 7 - Conflitti di interesse**

1. Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite politiche e procedure finalizzate a identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione dei rapporti contrattuali.

Le Parti dichiarano di avere verificato l'inesistenza di casi di incompatibilità tra il "Documento sulla politica di gestione dei Conflitti di interesse" approvato dal Fondo ai sensi del DMEF n. 166/2014 e la "Politica di gestione dei conflitti di interesse" adottata da Generali. (NOTA: naturalmente tale previsione necessiterebbe di una verifica preliminare a cura delle Parti)

2. Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra che, avendo applicato le suddette rispettive policy e procedure, ad oggi non versa (né i suoi rappresentanti, amministratori, incaricati, ecc.) in una situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione del presente contratto. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse e a gestire tali conflitti di interesse ai sensi della normativa applicabile, nonché conformemente alle suddette policy e procedure, in ogni caso con il fine - perseguito in via prioritaria - di eliminare o quantomeno attenuare tali conflitti di interesse.
3. Fatto salvo quanto sopra, poiché i conflitti di interesse possono insorgere in forme e modalità diverse da quanto definito nelle sopraccitate politiche, le Parti convengono sull'importanza di informarsi prontamente nel caso in cui si determini un nuovo conflitto di interesse e, conseguentemente, si impegnano ad intraprendere tempestivamente ogni azione per prevenire o mitigare danni che potrebbero determinarsi, per le Parti, a seguito di detto conflitto.

#### **Art. 8 - Obblighi derivanti dal D. LGS. 231/01**

1. Le Parti dichiarano di aver adottato ciascuna un Modello di Organizzazione e Gestione in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001 che si impegnano, in relazione al presente accordo, a rispettare unitamente alle reciproche regole etiche di comportamento che formeranno parte integrante del presente accordo. I modelli sono presenti nei rispettivi siti internet [www.generali.it](http://www.generali.it) e [www.fpunicredit.eu](http://www.fpunicredit.eu) che le Parti avranno cura di scaricare al fine di renderli reciprocamente noti.
2. Le Parti si impegnano ad osservare e rispettare nonché a far osservare e rispettare ai propri ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al citato decreto e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto.
3. Le Parti dichiarano di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti, anche mediante l'adozione di procedure interne e sistemi di organizzazione e controllo adeguati.

4. L'inadempimento degli obblighi previsti in questa clausola, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ai fini dell'esecuzione degli incarichi di cui al presente Accordo, costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c.
5. È fatto sempre salvo in ogni caso il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento completo dei danni.
6. L'eventuale tolleranza dell'inadempimento di una Parte non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti all'altra Parte dalla presente clausola.

#### **Art. 9 - Audit**

Il Fondo - con riferimento all'Oggetto del presente contratto - si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o tramite una società di audit dal Fondo stesso incaricata, specifiche verifiche - anche tramite l'accesso ai locali - presso Generali e di acquisire l'estratto del piano di continuità operativa previsto per i processi e le attività del Contratto. Resta inteso che il piano di continuità operativa completo potrà essere visualizzato presso la sede di Generali.

#### **Art. 10 - Clausola anticorruzione**

Ciascuna Parte si impegna a non commettere o permettere qualsiasi violazione di ogni legge anti-corrruzione o di regolamenti ad essa applicabili. Tale obbligo si applica in particolare a illegittimi pagamenti a funzionari governativi, rappresentanti delle autorità pubbliche o loro soci, famiglie o amici intimi. Ciascuna Parte, pertanto, limitatamente alle attività di cui al presente contratto, si impegna a non offrire o a non dare a qualsiasi dipendente, rappresentante o terzi che agisce per conto dell'altra Parte né ad accettare da alcun dipendente, rappresentante o terzi che agisce per conto dell'altra Parte, qualsiasi regalo o beneficio, sia esso monetario o di altro genere, che il destinatario non è legalmente autorizzato a ricevere in forza della negoziazione, conclusione o esecuzione del presente accordo. Le Parti devono darsi comunicazione tempestivamente a vicenda, se vengono a conoscenza o hanno specifico sospetto di qualsiasi corruzione relativa alla negoziazione, alla conclusione o all'esecuzione del presente accordo.

#### **Art 11 – Foro competente**

A modifica di quanto previsto dall'Art. 19 "Foro competente" delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo Rendite Immediate ed. 06/2021, il Foro competente in caso di controversie è quello di Milano.

**Allegato I – Tassi di conversione in rendita**

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE  
ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate  
rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
57	0,0317133	0,0283606
58	0,0326938	0,0291555
59	0,0337333	0,0299950
60	0,0348365	0,0308824
61	0,0360085	0,0318218
62	0,0372525	0,0328180
63	0,0385738	0,0338761
64	0,0399781	0,0350015
65	0,0414728	0,0362005
66	0,0430715	0,0374803
67	0,0447884	0,0388481
68	0,0466359	0,0403132
69	0,0486289	0,0418853
70	0,0507823	0,0435758
71	0,0531124	0,0453964
72	0,0556375	0,0473622
73	0,0583734	0,0494878
74	0,0613407	0,0517901
75	0,0645628	0,0542906
76	0,0680693	0,0570132
77	0,0718907	0,0599858
78	0,0760531	0,0632403
79	0,0805698	0,0668012
80	0,0854752	0,0706964
81	0,0908051	0,0749563
82	0,0966277	0,0795988
83	0,1030057	0,0846776
84	0,1099844	0,0902429
85	0,1175820	0,0963289
86	0,1258606	0,1029898
87	0,1348545	0,1102694
88	0,1445484	0,1181670
89	0,1547461	0,1266223

90	0,1651064	0,1355032
91	0,1753186	0,1446927
92	0,1856700	0,1544759
93	0,1967652	0,1652428
94	0,2093101	0,1772515
95	0,2233938	0,1906360
96	0,2387490	0,2053346
97	0,2551606	0,2212928
98	0,2747781	0,2396817
99	0,2991862	0,2612194

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREMIO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%

Reversibilità al 60% su assicurato di pari età e sesso diverso

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
57	0,0277844	0,0266792
58	0,0285594	0,0273975
59	0,0293770	0,0281547
60	0,0302408	0,0289535
61	0,0311542	0,0297975
62	0,0321206	0,0306903
63	0,0331439	0,0316361
64	0,0342285	0,0326392
65	0,0353801	0,0337050
66	0,0366062	0,0348394
67	0,0379153	0,0360488
68	0,0393154	0,0373405
69	0,0408158	0,0387228
70	0,0424266	0,0402046
71	0,0441583	0,0417957
72	0,0460231	0,0435078
73	0,0480328	0,0453525
74	0,0502016	0,0473436
75	0,0525458	0,0494971
76	0,0550849	0,0518312
77	0,0578399	0,0543673
78	0,0608310	0,0571275
79	0,0640738	0,0601312
80	0,0675922	0,0633999
81	0,0714117	0,0669582
82	0,0755658	0,0708260
83	0,0800942	0,0750424

84	0,0850297	0,0796419
85	0,0903922	0,0846496
86	0,0962205	0,0901015
87	0,1025399	0,0960283
88	0,1093470	0,1024275
89	0,1165651	0,1092538
90	0,1240587	0,1164144
91	0,1317228	0,1238451
92	0,1397526	0,1317436
93	0,1484869	0,1404021
94	0,1582579	0,1500510
95	0,1691589	0,1607898
96	0,1811299	0,1726072
97	0,1941748	0,1855322
98	0,2094285	0,2004812
99	0,2276660	0,2180217

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
57	0,0316803	0,0283427
58	0,0326555	0,0291353
59	0,0336884	0,0299722
60	0,0347832	0,0308567
61	0,0359446	0,0317927
62	0,0371761	0,0327847
63	0,0384829	0,0338379
64	0,0398707	0,0349573
65	0,0413471	0,0361492
66	0,0429244	0,0374202
67	0,0446150	0,0387774
68	0,0464298	0,0402293
69	0,0483814	0,0417852
70	0,0504818	0,0434554
71	0,0527440	0,0452505
72	0,0551819	0,0471836
73	0,0578065	0,0492686
74	0,0606322	0,0515193
75	0,0636720	0,0539537
76	0,0669420	0,0565893
77	0,0704568	0,0594460
78	0,0742253	0,0625434

79	0,0782479	0,0658944
80	0,0825328	0,0695120
81	0,0870853	0,0734080
82	0,0919185	0,0775825
83	0,0970299	0,0820520
84	0,1023887	0,0868176
85	0,1079296	0,0918569
86	0,1135809	0,0971392
87	0,1192549	0,1026220
88	0,1248658	0,1082521
89	0,1303220	0,1139666
90	0,1355528	0,1197017
91	0,1405343	0,1254186
92	0,1453763	0,1311888
93	0,1502201	0,1370821
94	0,1551927	0,1431066
95	0,1602744	0,1492025
96	0,1653576	0,1552530
97	0,1702736	0,1610877
98	0,1749934	0,1666750
99	0,1793915	0,1718892

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
57	0,0315564	0,0282810
58	0,0325102	0,0290657
59	0,0335176	0,0298933
60	0,0345823	0,0307667
61	0,0357083	0,0316895
62	0,0368985	0,0326659
63	0,0381567	0,0337000
64	0,0394873	0,0347964
65	0,0408953	0,0359602
66	0,0423885	0,0371968
67	0,0439746	0,0385116
68	0,0456590	0,0399112
69	0,0474467	0,0414020
70	0,0493406	0,0429906
71	0,0513429	0,0446828
72	0,0534539	0,0464848
73	0,0556712	0,0484011

74	0,0579908	0,0504353
75	0,0604069	0,0525906
76	0,0629089	0,0548679
77	0,0654832	0,0572652
78	0,0681078	0,0597757
79	0,0707509	0,0623834
80	0,0733778	0,0650639
81	0,0759469	0,0677860
82	0,0784246	0,0705129
83	0,0807826	0,0732215
84	0,0830034	0,0758864
85	0,0850716	0,0784800
86	0,0869792	0,0809743
87	0,0887130	0,0833396
88	0,0902723	0,0855491
89	0,0916632	0,0875856
90	0,0928962	0,0894374
91	0,0939814	0,0910946
92	0,0949253	0,0925583
93	0,0957304	0,0938245
94	0,0964023	0,0948938
95	0,0969415	0,0957708
96	0,0973558	0,0964692
97	0,0976620	0,0970083
98	0,0978818	0,0974146
99	0,0980344	0,0977106

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CONTROASSICURATA  
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale

Tavole a62d - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine
57	0,0294075	0,0276035
58	0,0300026	0,0281435
59	0,0306290	0,0287099
60	0,0312901	0,0292913
61	0,0319484	0,0298959
62	0,0326520	0,0305317
63	0,0333977	0,0311903
64	0,0341370	0,0318710
65	0,0349324	0,0325893
66	0,0357831	0,0333530
67	0,0366154	0,0341105

68	0,0375249	0,0349275
69	0,0384997	0,0358005
70	0,0394447	0,0366670
71	0,0404988	0,0376069
72	0,0415596	0,0386147
73	0,0427018	0,0396116
74	0,0439359	0,0407046
75	0,0451416	0,0418808
76	0,0464942	0,0430406
77	0,0479693	0,0443280
78	0,0493496	0,0457311
79	0,0509884	0,0470872
80	0,0525538	0,0486412
81	0,0543903	0,0503365
82	0,0564305	0,0519314
83	0,0582588	0,0538318
84	0,0606082	0,0559402
85	0,0632088	0,0578357
86	0,0653663	0,0602363
87	0,0683982	0,0624614
88	0,0708777	0,0652323
89	0,0743973	0,0683524
90	0,0784002	0,0710402
91	0,0812308	0,0746760
92	0,0858962	0,0788812
93	0,0891817	0,0822927
94	0,0949531	0,0874897
95	0,0990560	0,0936613
96	0,1064006	0,1010492
97	0,1152820	0,1099931
98	0,1264403	0,1211170
99	0,1408379	0,1352678

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%  
 Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate  
 Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale  
 Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
57	0,0299990	0,0261975

58	0,0308773	0,0268762
59	0,0318057	0,0275902
60	0,0327879	0,0283420
61	0,0338272	0,0291346
62	0,0349264	0,0299713
63	0,0360894	0,0308558
64	0,0373201	0,0317921
65	0,0386247	0,0327845
66	0,0400134	0,0338380
67	0,0414979	0,0349579
68	0,0430873	0,0361509
69	0,0447926	0,0374243
70	0,0466246	0,0387851
71	0,0485956	0,0402419
72	0,0507184	0,0418048
73	0,0530046	0,0434858
74	0,0554687	0,0452964
75	0,0581284	0,0472521
76	0,0610043	0,0493696
77	0,0641161	0,0516681
78	0,0674787	0,0541688
79	0,0710949	0,0568877
80	0,0749861	0,0598426
81	0,0791803	0,0630561
82	0,0837297	0,0665420
83	0,0886879	0,0703438
84	0,0940990	0,0745029
85	0,0999740	0,0790458
86	0,1063875	0,0840294
87	0,1133478	0,0894638
88	0,1208956	0,0953807
89	0,1287432	0,1016322
90	0,1366755	0,1081490
91	0,1444586	0,1148330
92	0,1522464	0,1218012
93	0,1603901	0,1292591
94	0,1693165	0,1373098
95	0,1790190	0,1459577
96	0,1892362	0,1551229
97	0,1997802	0,1647256
98	0,2119497	0,1754232

99	0,2267008	0,1877018
----	-----------	-----------

## Allegato II - Regolamento Gestione Separata GESAV

**Regolamento  
della Gestione  
separata GESAV**

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.

**OBIETTIVI DELLA GESTIONE**

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

**TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI****4. Investimenti obbligazionari**

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

**Investimenti immobiliari**

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

**Investimenti azionari**

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di

appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

#### VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

#### RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

#### CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

## Il presente Set informativo contiene:

1. Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (**DIP Vita**)
2. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (**DIP aggiuntivo Vita**)
3. **Condizioni di Assicurazione**, comprensive delle definizioni
4. **Modulo di proposta**

**Generali Italia S.p.a** – ed. 06/21



Un contratto semplice e chiaro.

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.



Pagina lasciata intenzionalmente libera

# Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

## Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.  
Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata  
Data di aggiornamento del documento: 07/06/2021  
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico.

 <b>Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?</b>	 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>
<p>Questo prodotto prevede, a fronte del versamento da parte del contraente di un premio unico, per ciascun assicurato, il pagamento ai beneficiari di una <b>rendita vitalizia immediata rivalutabile</b>, corrisposta in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente.</p> <p>Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, una tra le seguenti tipologie di prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rendita vitalizia, pagabile finché l'assicurato è in vita;</li><li>• rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;</li><li>• rendita reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del sopravvissuto designato;</li><li>• rendita controassicurata con restituzione, al decesso dell'assicurato, della differenza, se positiva, tra:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale che precede la data del decesso e</li><li>◦ la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza che precede la data del decesso, moltiplicata per il numero di rate effettivamente corrisposte;</li></ul></li><li>• rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, anche reversibile.</li></ul>	<p><b>Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, non sono assicurabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>× Le persone che momento della richiesta di ingresso in assicurazione hanno un'età superiore a 70 anni;</li><li>× Le persone per le quali, al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, sussiste già uno stato di non autosufficienza.</li></ul> <p> <b>Ci sono limiti di copertura?</b></p> <p><b>Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza sono previste le seguenti esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>! attività dolosa dell'assicurato principale;</li><li>! partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi;</li><li>! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, sorta entro 5 anni dall'ingresso in assicurazione.</li></ul>

 <b>Dove vale la copertura?</b>
✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.

 <b>Che obblighi ho?</b>
<p>Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.</p> <p>Il contraente deve fornire, all'ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale, le autocertificazioni di esistenza in vita di ciascun assicurato, sottoscritte dagli stessi.</p> <p>Per tutti i pagamenti diversi da quello della rendita vitalizia a favore dell'assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto richiesta scritta accompagnata dal documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto.</p> <p>Per i pagamenti per decesso dell'assicurato, il contraente deve presentare il certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede e le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione dei beneficiari.</p>



## Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve versare il premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l'ingresso in assicurazione al momento della richiesta stessa.

Il premio è determinato, per ciascun assicurato, in relazione alla tipologia di rendita scelta, al suo ammontare, alla rateazione di erogazione, al sesso ed all'età dell'assicurato.

I premi possono essere versati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a Generali Italia.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento dei premi esclusivamente un conto corrente direzionale.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Non è prevista la possibilità di frazionamento dei premi.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ciascun assicurato, la copertura ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta sottoscritto dal contraente.

La data di decorrenza del contratto è indicata nel contratto stesso e la durata contrattuale è pari a 5 anni, con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il contraente può interrompere il tacito rinnovo del contratto dandone disdetta, da inviare con raccomandata a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza dello stesso. Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali in vigore alla data della disdetta, rimangono in essere, alle condizioni del contratto, fino alla loro rispettiva scadenza.



## Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

# Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.  
Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata  
Data di aggiornamento del documento: 07/06/2021  
(il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

### **Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2020: € 9.686.148.665 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 7.130.519.741 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.535.722.456,72

Requisito patrimoniale minimo: € 3.391.075.105,52

Fondi propri ammissibili: € 17.323.386.646,79

Indice di solvibilità (solvency ratio): 230% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



### **Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?**

#### **Rivalutazione delle prestazioni**

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN.

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:

Valore Trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%)	+ 0,02%

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Ad ogni ricorrenza annuale, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di evento?

##### Denuncia di sinistro:

Nel caso di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il contraente o l'assicurato principale stesso devono richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, eventualmente su apposito modulo fornito dalla stessa, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo dell'apposito modello anch'esso fornito da Generali Italia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi. Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione da produrre se il singolo caso presenta particolari esigenze istruttorie.

##### Prescrizione:

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

##### Liquidazione della prestazione:

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a 90 giorni per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.



### Quando e come devo pagare?

#### Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

#### Rimborso

Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.

#### Sconti

Generali Italia può applicare sconti sui caricamenti, la cui misura è espressamente indicata nel contratto di assicurazione stipulato dal contraente.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

#### Sospensione

Non prevista.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

#### Revoca

Non prevista.

<b>Recesso</b>	Non previsto.
<b>Risoluzione</b>	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



**Sono previsti riscatti o riduzioni?**  SI  NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
<b>Richiesta di informazioni</b>	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni.



**A chi è rivolto questo prodotto?**

Questo prodotto assicurativo è rivolto a clienti retail o professionali con esigenza di protezione tramite l'erogazione di una rendita immediata a favore di una pluralità di soggetti legati al contraente, come ad esempio i Fondi pensione per l'erogazione delle rendite ai propri iscritti.



**Quali costi devo sostenere?**

**Costi per l'erogazione della rendita**

Caricamenti percentuali sul premio	1,75%
------------------------------------	-------

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa	per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza: 1,50%
--	--

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa	per tutte le altre tipologie di rendita: 1,25%
--	--

**Costi di intermediazione**

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 34,29%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma";</li> <li>• tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: <a href="http://www.generali.it/Info/Reclami/">http://www.generali.it/Info/Reclami/</a>;</li> <li>• via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato a Generali Italia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm</a> ).

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza.</p> <p>Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza.</p> <p>Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e può essere soggetto a modifiche in futuro.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b> Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:</p> <p>A) in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;</li> <li>2. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali;</li> <li>3. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;</li> <li>4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente.</li> </ol> <p>B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d'imposta.</p> <p>Le somme dovute da Generali Italia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:

- vitalizia;
- certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
- reversibile;
- con controassicurazione;
- con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).

ed. 06/2021

## Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l’obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 07/06/2021

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
<b>Gestione separata RENDIGEN</b>	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Polizza</b>	Documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Rendita immediata</b>	Tipologia di rendita che decorre dalla data di versamento del premio (diversamente dalla rendita differita, che decorre dopo un numero di anni prestabilito). Il pagamento delle rate di rendita può avvenire in via anticipata o posticipata (v. definizione successiva).
<b>Rendite con rate posticipate/anticipate</b>	Tipologie di rendita in cui, rispettivamente, le rate sono pagate alla fine o all'inizio del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
<b>Ricorrenza annuale della posizione individuale</b>	Anniversario della data di decorrenza della posizione individuale.
<b>Tasso di interesse tecnico</b>	Tasso finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato.

## CHE COSA È ASSICURATO? / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto è un'assicurazione collettiva con la quale, a fronte del premio (→ [Definizioni](#)) unico versato dal contraente (→ [Definizioni](#)) per ciascun assicurato (→ [Definizioni](#)) intestatario di una posizione individuale, Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)) una prestazione in forma di **rendita vitalizia immediata** (→ [Definizioni](#)), **rivalutabile** annualmente sulla base del rendimento di una gestione separata (→ [Definizioni](#)).

### Art. 2 Prestazioni

Il contraente può scegliere, in relazione ai singoli assicurati, una tra le seguenti tipologie di prestazioni.

#### 1. Rendita vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** (→ [Definizioni](#)) con il frazionamento scelto dal contraente, **finché l'assicurato è in vita**. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso.

#### Esempio

Se la posizione individuale ha decorrenza il 10 gennaio e la rateazione della rendita è trimestrale, la prima rata viene pagata il 10 aprile

#### 2. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, **in modo certo per i primi 5 o 10 anni** e successivamente finché l'assicurato è in vita.

#### 3. Rendita reversibile

L'assicurazione prevede due assicurati (assicurato principale e assicurato **reversionario**) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, finché l'assicurato principale è in vita.

Al verificarsi del decesso dell'assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la **percentuale di reversibilità** indicata dal contraente al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché l'assicurato reversionario è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato superstite.

#### 4. Rendita con controassicurazione

L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, finché l'assicurato è in vita.

Inoltre, al verificarsi del decesso dell'assicurato, Generali Italia paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale (→ [Definizioni](#)) che precede la data del decesso e
- la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.

#### 5. Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)

L'assicurazione garantisce le seguenti prestazioni:

**5.1** rendita vitalizia immediata rivalutabile **in caso di vita** dell'assicurato, pagabile in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, finché l'assicurato è in vita; è **eventualmente** possibile scegliere la rendita **reversibile** a favore di un assicurato reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso dell'assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita;

**5.2** rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva **in caso di non autosufficienza (LTC)** dell'assicurato, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in **rate anticipate** (→ [Definizioni](#)); tale rendita aggiuntiva LTC:

- opera **esclusivamente** in caso di perdita di autosufficienza dell'**assicurato principale**;
- **non è reversibile** e pertanto, se è stata scelta la rendita sub 5.1 reversibile, in caso di decesso dell'assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario.

Per tutte le tipologie di rendita, l'**importo annuo iniziale** si ottiene dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia.

I **tassi di conversione** in rendita, specifici per ciascuna tipologia, sono calcolati in funzione dell'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), del sesso dell'assicurato e del frazionamento scelto. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all'età (convenzionale, determinata in base all'anno di nascita come indicato nel contratto), al sesso del reversionario e alla percentuale di reversibilità scelta.

I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D<sup>1</sup> e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese (→ [art. 14, lett. a-b](#)).

**L'importo annuo iniziale delle tipologie di rendita sub 2, 3, 4 e 5 è inferiore a quello della tipologia sub 1.**

È prevista la facoltà di Generali Italia di modificare successivamente i tassi di conversione in rendita, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 17.

La rendita iniziale è **rivalutata** a ciascuna ricorrenza annuale della posizione individuale (→ [Definizioni](#)), secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ [art. 4](#)).

La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) è rivalutata alla stessa ricorrenza annuale della posizione individuale relativa alla rendita in caso di vita.

Per motivi di chiarezza espositiva, le specificità della tipologia di rendita LTC sono riportate al successivo art. 3.

### **Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)**

#### **Definizione di perdita permanente di autosufficienza**

La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'assicurato principale è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando l'assicurato principale raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I.

#### **Limiti di ingresso in assicurazione**

Non sono assicurabili, in qualità di assicurato principale, le persone aventi un'età (calcolata in anni e mesi) superiore a **70 anni**.

Non sono assicurabili, in qualità di assicurato principale, le persone che si trovano in uno stato di **non autosufficienza preesistente** al momento della richiesta di ingresso in assicurazione.

Se in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulta preesistente alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Esclusioni**

La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale non opera se la perdita di autosufficienza è causata da:

- attività dolosa dell'assicurato principale
- partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi.

In questi casi Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

Se si verifica la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi 5 anni dalla decorrenza della posizione individuale (→ [art. 12](#)), Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.

#### **Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

<sup>1</sup> La tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) è elaborata dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

La richiesta di pagamento per perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale deve essere tempestivamente inviata, direttamente dall'assicurato o per il tramite del contraente, in forma scritta<sup>2</sup> a Generali Italia<sup>3</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnata da una relazione del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza e certifichi le relative cause<sup>4</sup>.

Generali Italia si riserva di richiedere all'assicurato principale di fornire informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Generali Italia accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi (**periodo di accertamento**) dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (**data di denuncia**) e ne dà comunicazione per iscritto al contraente o all'assicurato principale entro il medesimo termine.

In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, Generali Italia inizia a pagare la relativa rendita entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento. Il primo pagamento comprende le eventuali rate scadute tra la data di denuncia (decorrenza della posizione individuale in caso di perdita di autosufficienza → art. 12) e quella di conclusione dell'accertamento.

#### **Esempio:**

Data di denuncia dello stato di non autosufficienza: 10/01/2020

Data conclusione accertamento (entro il 10/07/2020): 30/05/2020

Data primo pagamento rendita aggiuntiva LTC (entro il 30/06/2020): 20/06/2020

Rateazione (= rateazione rendita in caso di vita): trimestrale

Importo della rata aggiuntiva LTC (= rendita in caso di vita): 500 €

Importo primo pagamento rendita aggiuntiva LTC: 1.000 € (rate scadute il: 10/01/2020; 10/04/2020)

Date pagamenti successivi rendita aggiuntiva LTC: 10/07/2020; 10/10/2020; ...

#### **Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni 3 anni. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesta la permanenza dello stato di non autosufficienza. Generali Italia può comunque richiedere all'assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I, il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza cessa immediatamente, mentre viene mantenuto soltanto il pagamento della rendita in caso di vita.

#### **Arbitrato in controversie**

In caso di controversie di natura medica sullo stato di non autosufficienza permanente, non riconosciuto da Generali Italia in fase di accertamento o di successiva revisione ai sensi del paragrafo precedente, l'assicurato principale ha facoltà di promuovere il conferimento della decisione ad un Collegio arbitrale composto di 3 medici, nominati uno da Generali Italia, l'altro dall'assicurato principale o su sua delega dal contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato principale. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa nominato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.

Il Collegio medico può svolgere o richiedere qualsiasi accertamento sanitario che ritiene opportuno (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

#### **Art. 4 Clausola di rivalutazione**

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata RENDIGEN, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della stessa gestione disponibile in allegato II e su [www.generali.it](http://www.generali.it).

<sup>2</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

<sup>3</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Vita Collettive e Fondi Pensione, Ufficio Gestione Fondi Pensione, Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

<sup>4</sup> È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

## Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della posizione individuale (→ [Definizioni](#)).

### Esempio

Se la posizione individuale ha decorrenza nel mese di gennaio 2020, alla ricorrenza di gennaio 2021, l'anno considerato va dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

### Rendimento attribuito al contratto

È pari al rendimento della gestione separata diminuito del valore trattenuto (→ [art. 14, lett. c](#)) da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali.

### Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l'eventuale tasso di interesse tecnico (→ [Definizioni](#)), già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita (→ [art. 2](#)), e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione.

La rivalutazione attribuita alla rendita **non può in ogni caso essere negativa**.

	$\frac{\text{Rendimento attribuito} - \text{tasso tecnico}}{1 + \text{tasso tecnico}}$
Misura di rivalutazione = maggiore tra 0 (zero) e	
<b>Esempio:</b>	
Rendimento Gestione	3,00%
Rendimento trattenuto	1,20%
Rendimento attribuito	1,80% = 3,00% - 1,20%
Tasso tecnico	0,50%
Misura di rivalutazione	1,29% = maggiore tra 0(zero) e (1,80% - 0,50%) / (1 + 0,50%)

Se il tasso tecnico è pari a 0 (zero), la misura di rivalutazione risulta uguale al rendimento attribuito.

### Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, la rendita in vigore alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata come sopra.

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 5 Persone non assicurabili

Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previsti **limiti di ingresso in assicurazione** (→ [art. 3](#)).

### Art. 6 Esclusioni

Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previste **esclusioni** (→ [art. 3](#)).

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 7 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, le dichiarazioni dell'assicurato principale rilevano anche ai fini dell'assunzione del rischio da parte di Generali Italia (→ [art. 3 - Limiti di ingresso in assicurazione](#)).

Il contraente, all'atto della stipula del contratto di assicurazione, si impegna a comunicare a Generali Italia, al momento della richiesta di ingresso in copertura, i seguenti dati relativi a ciascun assicurato: nome, cognome, sesso, data di nascita,

codice fiscale, indirizzo, importo di premio e, nel caso di rendita reversibile (→ [art. 2 punto 3](#)), anche i dati anagrafici del reversionario e la percentuale di reversibilità.

L'inesatta indicazione dell'età e/o del sesso dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.

Il contraente si impegna a fornire, all'ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, le **autocertificazioni di esistenza in vita** dell'assicurato e del reversionario, emesse non più di 3 mesi prima; e a comunicare tempestivamente i decessi.

Generali Italia si riserva di richiedere in qualsiasi momento le autocertificazioni di nascita dell'assicurato e del reversionario.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia

Per il pagamento della rendita vitalizia a favore dell'assicurato principale, non è necessaria alcuna richiesta, ferma la presentazione annuale di un'autocertificazione di esistenza in vita sottoscritta dall'assicurato principale, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità<sup>5</sup>.

Per i **pagamenti per decesso** dell'assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia<sup>6</sup>, o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede<sup>7</sup>;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>8</sup> dal quale risulti:
  - o se l'assicurato ha lasciato o meno testamento;
  - o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
  - o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari (se non già presentati o scaduti);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Per i **pagamenti per perdita di autosufficienza** dell'assicurato principale, si rimanda alla relativa procedura di denuncia, accertamento e riconoscimento (→ [art. 3](#)).

Generali Italia esegue i pagamenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a **90 giorni** per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

#### Art. 9 Pagamento delle rendite

Il pagamento delle rate di rendita avviene con la **rateazione scelta** dal contraente nella richiesta di ingresso in copertura dell'assicurato.

Il pagamento viene effettuato in via **posticipata** (→ [Definizioni](#)) per tutte le tipologie di rendita, ad eccezione della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza (→ [art. 2, punto 5.2](#)) che viene pagata in via **anticipata** (→ [Definizioni](#)).

Il pagamento della rendita in caso di vita **termina**:

- con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile (→ [art. 2, punto 3](#)), con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successivo al decesso dell'assicurato principale, oppure

<sup>5</sup> Generali Italia Spa si riserva la possibilità di accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva. A questo fine, l'autocertificazione dovrà riportare la dicitura "Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti" (o dicitura equivalente). Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e formi o utilizzi atti falsi è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

<sup>6</sup> Vedi nota 3.

<sup>7</sup> Vedi nota 5.

<sup>8</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

- in caso di rendita certa (→ [art. 2, punto 2](#)), con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo, se successivo al decesso dell'assicurato.

Il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza (→ [art. 2, punto 5.2](#)) termina con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza (→ [art. 3](#)).

Per tutte tipologie di rendita, ad eccezione della rendita certa (→ [art. 2, punto 2](#)) per il periodo di 5 o 10 anni previsto, il pagamento è sospeso dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio dell'autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato principale o del reversionario.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio

Non sono previsti limiti di premio.

Il contraente esegue il versamento del premio unico relativo alla singola posizione assicurativa al momento in cui richiede l'ingresso in assicurazione.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>9</sup>;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

### Non è possibile versare i premi in contanti.

Se il versamento è effettuato con bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

#### Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ [Definizioni](#)) sottoscritto dal contraente.

#### Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alla data di decorrenza indicata nel contratto stesso.

### Art. 12 Durata

#### Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in **5 anni** dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

#### Decorrenza e durata delle posizioni individuali

Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso della rendita certa per 5 o 10 anni (→ [art. 2, punto 2](#)), la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato, se questo si verifica dopo la conclusione del periodo di pagamento certo; in caso contrario, la durata è fissa e pari rispettivamente a 5 o 10 anni.

<sup>9</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

Nel caso della rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (→ [art. 2, punto 5.2](#)), la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato principale o della revisione del suo stato di non autosufficienza (→ [art. 3](#)).

### Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene disdetto dal contraente o da Generali Italia, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

In caso di disdetta, le prestazioni garantite sulle posizioni individuali in base ai versamenti effettuati rimangono in vigore alle condizioni del presente contratto.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 13 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 14 Costi

#### a) Costi sul premio<sup>10</sup>

Caricamenti percentuali sul premio	1,75%
------------------------------------	-------

#### b) Costi per l'erogazione della rendita<sup>8</sup>

Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese	1,25%	per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione
	1,50%	per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza

#### c) Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

## SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

### Art. 15 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione delle assicurazioni oggetto del contratto.

## ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 16 Beneficiari

I beneficiari delle prestazioni di rendita vitalizia sono gli assicurati. Per la tipologia di rendita reversibile (→ [art. 2, punto 3](#)), il beneficiario è l'assicurato principale e, dopo il decesso di quest'ultimo, il beneficiario è l'assicurato reversionario, se ancora in vita.

Per le tipologie di rendita certa per 5 o 10 anni (→ [art. 2, punto 2](#)) e con controassicurazione (→ [art. 2, punto 4](#)), i beneficiari delle prestazioni per il caso di morte dell'assicurato sono i soggetti indicati dall'assicurato stesso per il tramite del

<sup>10</sup> I coefficienti di conversione in rendita allegati al contratto sono già comprensivi dell'applicazione di questi costi.

contraente o per testamento. In mancanza di designazione, i beneficiari sono gli eredi testamentari o legittimi dell'assicurato.

#### Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita

Generali Italia si riserva la facoltà di modificare, alla scadenza del contratto (→ [art. 12 - Durata del contratto](#)), i tassi di conversione in rendita, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

In tal caso, Generali Italia comunica al contraente, entro i 6 mesi precedenti la scadenza del contratto, i nuovi coefficienti di conversione in rendita che saranno applicati, in caso di tacito rinnovo (→ [art. 12 - Proroga della scadenza del contratto](#)), agli assicurati inseriti in copertura successivamente.

Resta salva la facoltà del contraente di disdettare il contratto entro i 30 giorni precedenti la scadenza con le modalità indicate all'art. 12.

#### Art. 18 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.  
La valuta contrattuale è espressa in euro.

#### Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del contraente. Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>11</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com)

#### Art. 20 Riservatezza dei dati personali

Il contraente si impegna a fornire agli assicurati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e a restituire a Generali Italia il consenso dell'assicurato ove previsto.

#### Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

<sup>11</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Grado	Attività	Punti
<b>Farsi il bagno o la doccia</b>		
1°	l'assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
<b>Vestirsi e svestirsi</b>		
1°	l'assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
<b>Andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale</b>		
1°	l'assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare alla toilette (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato alla toilette	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
<b>Alzarsi e deambulare</b>		
1°	l'assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	l'assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
<b>Controllare le funzioni intestinali e urinarie</b>		
1°	l'assicurato è completamente continente	0
2°	l'assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	l'assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
<b>Bere e mangiare</b>		
1°	l'assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	l'assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	5
3°	l'assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RENDIGEN (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

3. La Gestione separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l'erogazione di rendite vitalizie.

### OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

### TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

#### 5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

#### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

#### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari massimo 100%

Investimenti immobiliari massimo 40%

Investimenti azionari massimo 35%

Investimenti in altri strumenti finanziari massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

### VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

## RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

## CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

## Indice

DEFINIZIONI .....	3
CHE COSA È ASSICURATO? / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.....	4
Art. 1 Oggetto del contratto.....	4
Art. 2 Prestazioni .....	4
Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) .....	5
Art. 4 Clausola di rivalutazione .....	6
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	7
Art. 5 Persone non assicurabili.....	7
Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previsti <b>limiti di ingresso in assicurazione</b> (→ art. 3). .....	7
Art. 6 Esclusioni .....	7
Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previste <b>esclusioni</b> (→ art. 3).....	7
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? .....	7
Art. 7 Dichiarazioni.....	7
Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia .....	8
Art. 9 Pagamento delle rendite .....	8
QUANDO E COME DEVO PAGARE? .....	9
Art.10 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	9
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? .....	9
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto .....	9
Art. 12 Durata .....	9
<b>Durata del contratto</b> .....	9
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? .....	10
Art. 13 Recesso .....	10
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? .....	10
Art. 14 Costi .....	10
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?.....	10
Art. 15 Riscatto .....	10
ALTRE DISPOSIZIONI.....	10
Art. 16 Beneficiari .....	10
Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita .....	11
Art. 18 Valuta contrattuale .....	11
Art. 19 Foro competente .....	11
Art. 20 Riservatezza dei dati personali .....	11
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	11
ALLEGATO I - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza .....	12
ALLEGATO II - Regolamento della Gestione separata RENDIGEN .....	13

